

IL GIUDICE

dr. Antonio Ruggiero, a scioglimento della propria riservata del 17.09.2015;

letti gli atti ed i verbali di causa;

considerato che la Cassazione ha di recente precisato che in tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, qualora il giudice dichiari, anche di ufficio, la nullità del pignoramento, per aver accertato che lo stesso è caduto su somme destinate con delibera dell'organo esecutivo alle finalità di cui all'art. 159, comma secondo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (consistente, come detto, nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto, dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva, né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore, tanto più che il giudice, specie a fronte dell'impossibilità per il creditore di fornire ulteriore prova, può disporre consulenza tecnica di ufficio (Cass. n. 4820/2012); rilevato che il creditore procedente ha addotto circostanze che possono far sorgere il sospetto del mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti da parte del Comune di Nola, che non ha dato nemmeno riscontro alla richiesta di accesso agli atti amministrativi formulata dallo stesso creditore (prot. 22.03.2012 n. 5727); ritenuto, a questo punto, opportuno l'espletamento di una consulenza tecnica per rispondere al seguente quesito:

“il CTU verifichi, previo accesso agli atti contabili presso gli Uffici competenti, se nel semestre gennaio 2011 – giugno 2011 il Comune di Nola, dopo l'adozione ex art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 della delibera della G.M. n. 448 del 28.12.2010 e la relativa notificazione al tesoriere, abbia provveduto all'emissione di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il

pagamento o, se non prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso";

A tal fine nomina suo ausiliario il dr. Sabato Montella, con studio in Visciano alla via dei Caduti, n. 21.

Rinvia la causa per il conferimento dell'incarico ed il giuramento all'udienza del 19.11.2015 ore 12:00.

Si comunichi alle parti costituite ed al C.T.U. nominato.

Nola, 21.09.2015.


Il Giudice

TRIBUNALE DI NOLA
Depositato in Cancelleria

25 SET. 2015.

